



COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE



CINQUE TERRE
PROVINCIA DI LA SPEZIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 DEL 18-06-2018

OGGETTO: **FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 23/6/2018. ACCENSIONE FALO'**

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- ogni anno in occasione della festività di S. Giovanni Battista, ricorrente il 24 giugno, viene acceso la sera precedente un falò in suo onore;

- il rito serale del falò coniuga il rito cristiano devozionale con quello pagano di purificazione del fuoco, facendo rivivere una tradizione molto sentita dalla comunità locale memore di antichi usi e costumi, in un clima di festa ed allegria;

- è interesse dell'Amministrazione Comunale tutelare e valorizzare le tradizioni popolari che contribuiscono al patrimonio storico religioso nonché folcloristico del comunità locale;

VISTA e RICHIAMATA l'Autorizzazione Demaniale Marittima Prot. Gen. n° 5965/2018 in data odierna con la quale è stata autorizzata l'occupazione dell'area demaniale marittima denominata "Spiaggetta Molo Capoluogo" per l'accensione di un falò, in deroga al divieto imposto dalla lettera k) dell'art. 6 dell'Ordinanza Balneare n° 26/2018 del 27/04/2018;

VISTO l'art. 1 comma 3 del TULPS;

Vista la L. n° 689/1981;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs n.152/2006;

SENTITO il locale Ufficio AMBIENTE relativamente alle problematiche ambientali;

SENTITO il locale Comando di Polizia Municipale con riferimento alle implicazioni viabilistiche/sanzionatorie;

RITENUTO opportuno garantire la prosecuzione delle tradizioni popolari significative per la vita sociale, culturale e religiosa del Comune disciplinando la preparazione del falò, la sua gestione durante l'accensione e lo spegnimento al fine di scongiurare possibili danni alla salute dell'uomo, all'ambiente ed alle cose circostanti;

VALUTATA non necessaria l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di cui all'art. 80 del Codice della Navigazione relativamente all'accensione del falò in questione in quanto lo stesso sarà di breve durata (1/2 ore), presidiato da volontari della Associazione AIB ed in una zona non mappata formalmente come porto ovvero sede di dispositivi di segnalazione marittima (fari, etc ...)

ORDINA

- 1) deve essere bruciata legna di essenze arboree naturali non trattate usando carta e cartone come innesco, quindi materiale naturale e non classificabile come rifiuto pericoloso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006
- 2) alle ore 17,00 del 23 giugno 2018 dovrà concludersi il conferimento del materiale da bruciare da parte dei cittadini;
- 3) durante l'accensione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del responsabile del falò o di persone all'uopo delegate ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e delle braci;
- 4) deve essere predisposta e tenuta presente apposita squadra preposta al servizio di vigilanza antincendio e pronto intervento e una ambulanza con personale medico e paramedico a bordo;
- 5) qualora il fuoco acceso dovesse produrre, per qualsiasi causa, anche naturale, fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso al livello di suolo lo stesso deve essere spento;
- 6) al termine del rito, e comunque non oltre le quarantotto ore, la zona interessata dovrà essere bonificata, procedendo a smaltire i residui conformemente le disposizioni vigenti in materia e comunque l'area dovrà essere delimitata fino a termine bonifica;
- 7) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza (per i dettagli si veda apposito box in calce) e dovranno essere opportunamente lasciate libere delle vie di fuga - gli spettatori, per essere considerati a debita distanza, dovranno rimanere:
 - a) relativamente al lato EST dell'area di sedime del falò, all'altezza della scaletta che mette in comunicazione la strada che conduce al molo con via Fegina,
 - b) relativamente alla piazzetta belvedere solamente nella parte pavimentata della stessa,
 - c) relativamente al lato OVEST dietro la delimitazione (nonché la sua proiezione verso mare) della concessione demaniale del locale Circolo Pesca Sportiva CORONE;
- 8) dovrà comunque essere chiuso l'accesso al mare posto tra la Piazzetta Belvedere e la concessione del Circolo Pesca Sportiva CORONE;

DEMANDA

- **all'Area Tecnico Manutentiva del Comune**, attraverso il personale operaio, di effettuare, alle ore 19,00 circa, un ulteriore passaggio presso l'area di sedime del falò per asportare eventuale materiale depositato difforme da quello che si intende bruciare;

- **al Comando Polizia Municipale** di presidiare saltuariamente l'area di sedime del falò nel pomeriggio di venerdì 23 giugno;

- **alle Forze dell'Ordine**, nell'interesse primario della tutela della sicurezza e della salute collettiva, di assumere i provvedimenti idonei di presidio del territorio limitrofo al falò nella serata di venerdì 23 giugno 2018 come effettuato gli scorsi anni, nonché di sorvegliare ad assicurare il rispetto di quanto ordinato tramite un congruo numero di addetti in divisa e/o in borghese al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nella presente Ordinanza;

- **di anomalia di particolare rilievo riscontrata** si attende dagli organi di Polizia Municipale e Statale intervenuti idoneo avviso;

SANZIONI

fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti amministrativi e penali, in particolare in materia ambientale:

- coloro che non rispetteranno la presente ordinanza, **relativamente alle aree demaniali marittime**, saranno sanzionati, ai sensi dell'articolo 1164 del "Codice della Navigazione", con:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 1032,00 ad un massimo di Euro 3.098,00, pagabile in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n° 689/1981 in Euro 1.032,67 (nel caso la violazione sia riconducibile al precetto contenuto nel comma 1);
- una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, pagabile in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n° 689/1981 in Euro 200,00 (nel caso la violazione sia riconducibile al precetto contenuto nel comma 2);

- coloro che non rispetteranno la presente ordinanza, **relativamente all'area pubblica urbana**, saranno sanzionati, ai sensi dell'articolo 7 bis del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00, pagabile in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n° 689/1981 in Euro 100,00;

AVVISA CHE

- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on Line;

INCARICA

gli Uffici Comunali competenti in modo che il presente atto:

- **sia pubblicato:**

- sull'Albo on Line del Comune;
- sul sito Web del Comune: www.comune.monterosso.sp.it

gli Uffici Comunali competenti in modo che il presente atto:


- **sia comunicato:**

- alla Questura di La Spezia,
- alla Prefettura di La Spezia,
- ai VV. FF. di La Spezia,
- alla Capitaneria di Porto della Spezia;
- alla locale Stazione Carabinieri,
- alla locale Pubblica Assistenza,
- Al Parco Nazionale delle Cinque Terre;
- al locale Comando di Polizia Municipale,

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Clarice PIGNAGNOLI)



IL SINDACO
(Ing. Emanuele MOGGIA)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/06/2018.